



## **COMUNE DI DECIMOMANNU**

Città Metropolitana di Cagliari

Prot. 21181  
Del 14.10.2021

### **DECRETO N. 5**

#### **Nomina responsabile trattamento dati per la persona autorizzata al trattamento dei dati personali derivanti dalla verifica del possesso e della validità della Certificazione Verde (Green Pass) o certificazione equipollente Incarico ed istruzioni**

**Ex artt. 29-32 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003**

### **IL SINDACO**

In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4 n. 7) e 24 del Reg. (UE) 2016/679 “GDPR”,

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

**VISTE** le “Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che costituiscono parte integrante del decreto stesso;

**VISTO** l’art. 7 dell’ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021, il quale prevede che sono equivalenti ai Green pass Ue le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, UK e USA, a seguito di vaccinazione, guarigione dal Covid o tampone negativo. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo, nel rispetto dei requisiti della Circolare del Ministero della salute 30 luglio 2021;

**VISTA** la Circolare del Ministero della salute 23 settembre 2021, la quale prevede che, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ingressi transfrontalieri (vedi citato art. 7 dell’ordinanza del Ministero della salute 29 luglio 2021), le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 per le finalità previste dalla legge;

**VISTO** che sono esclusi dall’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 o una certificazione equivalente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione

---

medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare del Ministero della salute 4 agosto 2021 e con quella del 5 agosto 2021;

**VISTO** l'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 GDPR, rubricato "Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento", il quale prevede che "Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri";

**VISTO** l'art. 32, par. 4, del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR), rubricato "Sicurezza del trattamento", il quale prevede che "Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri";

**VISTO** l'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 (cd. "Codice in materia di protezione dei dati personali"), il quale prevede che "Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta";

**VISTO** che l'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde Covid-19 si applica a tutto il personale dipendente della pubblica amministrazione, nonché qualunque altro soggetto che acceda alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, con esclusione pertanto dei semplici utenti dei servizi resi dall'amministrazione;

**VISTO** che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto dei predetti obblighi;

**VISTO** che, entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dei predetti obblighi;

**VISTO** che il Segretario Comunale ha adottato in data 14.10.2020 la Procedura per l'organizzazione delle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, c.d. green pass ed ha individuato nel Segretario e nei Responsabili di Settore i soggetti preposti ai controlli di cui sopra, salva la facoltà di nominare loro preposti;

Tutto ciò premesso, con il presente atto

## **NOMINA**

I Responsabili di Settore

Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile I settore

Dott. Giuseppe Lutz, Responsabile II-III settore

Ing. Patrizia Saba, Responsabile IV settore

Ing. Alessandro Lino Fontana, Responsabile V settore

Cap. Monica Loi, Responsabile VI settore

per quanto di competenza, il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu

ai sensi degli artt. 29-32.4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, quali soggetti autorizzati al controllo delle Certificazioni verdi Covid-19 o certificazioni equipollenti fino al termine, previsto dalla normativa, di cessazione dello stato di emergenza sanitaria (attualmente fissato al 31 dicembre 2021).

Al fine di adempiere alle attività di trattamento dei dati personali, in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti

## ISTRUZIONI

- 1) Le attività di verifica sono consentite esclusivamente per controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde Covid-19 o della certificazione equipollente, comprese quelle rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere;
- 2) Le attività di verifica devono svolgersi nel pieno rispetto della riservatezza e della dignità del soggetto controllato;
- 3) Non è consentito richiedere, né preventivamente, né successivamente alla verifica, copia delle certificazioni. Inoltre, le attività di verifica non comportano, in alcun caso, la raccolta dei dati contenuti nella certificazione. Nello specifico, i dati: i) devono essere solo visualizzati; ii) non devono essere raccolti, trascritti o memorizzati in alcun caso;
- 4) È necessario scaricare l'applicazione "VerificaC19" su un dispositivo mobile di servizio. Solo in casi eccezionali (es: mancanza temporanea della strumentazione di servizio), previa autorizzazione del Titolare del trattamento e solo con il consenso preventivo del verificatore, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza ex art. 32 GDPR impartite dal Titolare del trattamento (es: divieto di *screenshot*, registrazione schermo ecc.), potranno essere utilizzati dispositivi personali dei verificatori. È opportuno precisare che l'applicazione "VerificaC19" consente di verificare la validità delle certificazioni verdi Covid-19 senza la necessità di avere una connessione internet (*offline*). L'Applicazione è gratuita e può essere scaricata dagli appositi *store* Appstore e Playstore. Per utilizzare correttamente VerificaC19 è necessario collegarsi una volta al giorno a una rete internet per aggiornare: i) l'elenco delle chiavi pubbliche che gli Stati Membri utilizzano per stabilire l'autenticità delle certificazioni; ii) l'Applicazione con nuove ed eventuali funzionalità operative. Come anticipato, successivamente l'Applicazione funziona correttamente *offline*;
- 5) Prima del controllo, spetta all'autorizzato nominato curare che sia fornita all'interessato (ossia al controllato) l'informativa privacy ex art. 13 GDPR. La stessa sarà resa disponibile mediante affissione nel luogo del controllo (es: bacheca, banco, *termoscanner*, *badge* ecc.), affinché l'interessato, prima di sottoporsi al controllo, sia in grado di prenderne visione, chiedere eventuali chiarimenti e, se del caso, richiederne copia;
- 6) È necessario richiedere di esibire la certificazione verde Covid-19 o una certificazione equipollente, comprese quelle rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, in formato digitale oppure cartaceo. In caso di certificazione verde Covid-19, i controlli sono effettuati con l'app "VerificaC19", scansionando il QR Code. A seguito della scansione, l'Applicazione riporterà l'ora e la data di validazione e le generalità dell'intestatario (cognome, nome, data di nascita) e potrà fornire i seguenti tre risultati: i) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; ii) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; iii) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida (es: non sono decorsi i 15 gg. successivi alla prima dose) o è scaduta o c'è stato un errore di lettura. Nei casi dubbi o sospetti, il verificatore può accertarsi dell'identità del possessore della certificazione richiedendo l'esibizione di documento d'identità in corso di validità, verificando la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sullo stesso con quelli visualizzati dall'Applicazione o riportati sulla certificazione esibita, senza che sia in alcun modo conservata alcuna copia/fotografia/trascrizione del contenuto del documento d'identità;
- 7) È necessario comunicare all'interessato, nella sua qualità di titolare della Certificazione verde Covid-19 cartacea, di piegare il documento stesso in modo tale da rendere visibile solo il frontespizio, come evidenziato dalle istruzioni per piegare il foglio come indicate nel documento, in quanto il verificatore non deve venire a conoscenza della ragione per la quale è stato rilasciato il Green Pass (es: vaccinazione, numero di dosi, tampone negativo ecc.);
- 8) È severamente vietato annotare in qualsiasi registro/foglio/file i dati personali (es: nome, cognome, firma ecc.) delle persone sottoposte a controllo/verifica;

- 9) Non è ammessa l'acquisizione, in qualunque forma, di autocertificazioni dell'interessato attestanti il possesso, o meno, del Green Pass o certificazione equipollente;
- 10) È necessario comunicare immediatamente all'Ufficio personale, tramite apposita modulistica e mediante modalità che tutelino la sicurezza della comunicazione e la riservatezza e dignità dell'interessato, il nominativo della persona alla quale non è stato concesso l'accesso/permanenza all'interno del luogo di lavoro a seguito di esito negativo della verifica della Certificazione verde Covid-19;
- 11) È necessario contattare la Polizia locale, mediante modalità che tutelino la sicurezza della comunicazione e la riservatezza e la dignità dell'interessato, qualora vi siano difficoltà nel non fare accedere/permanere la persona per la quale è stato riscontrato un esito negativo della verifica della Certificazione verde Covid-19;
- 12) È necessario eseguire le verifiche con la dovuta diligenza e garantire il distanziamento e l'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte delle persone in attesa della verifica;
- 13) È severamente vietato comunicare, verbalmente o attraverso altri mezzi (es: *social network*, chat *WhatsApp*, *blog*, video ecc.), quanto rilevato dall'autorizzato nel corso dell'attività di verifica;
- 14) È necessario scongiurare situazioni di potenziale lesione della dignità e riservatezza degli interessati controllati (es: persona terza che tenti, in maniera illecita o anche a semplici fini di disturbo, di effettuare registrazioni audio/video o fotografie dell'attività di verifica);
- 15) È necessario eseguire le attività di trattamento dei dati personali connesse allo svolgimento delle verifiche nel rispetto della normativa vigente e ad attenersi alle istruzioni contenute nel presente atto;

Il presente atto ha efficacia dalla data odierna fino alla sua revoca. Del presente atto di individuazione viene data comunicazione formale all'intero personale e ne viene data pubblicità sia all'interno dell'Ente, sia in prossimità degli accessi, anche a beneficio di chiunque per motivi di lavoro faccia ingresso in Comune.

Il Titolare del trattamento si riserva, sin da subito la possibilità di aggiornare/modificare il presente atto di nomina, di revocare lo stesso qualora si ravvisino violazioni delle sopraindicate istruzioni, nonché di effettuare controlli/*audit* di verifica circa il corretto svolgimento delle sopraindicate attività di verifica, anche in attuazione del principio di "responsabilizzazione" (cd. *accountability*) ex artt. 5.2 e 24 GDPR.

Il presente incarico non comporta alcun diritto del Soggetto autorizzato ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

Nei casi di dubbio o mancata comprensione delle circa delle sopraindicate istruzioni, il soggetto autorizzato deve contattare tempestivamente il Titolare del trattamento e/o l'RPD/DPO (*Data Protection Officer*) nominato dall'Ente (telefonicamente o all'indirizzo di e-mail ordinaria: [privacy@comune.it](mailto:privacy@comune.it)).

Inoltre, l'autorizzato, con la firma in calce al presente atto, dichiara di aver compreso le istruzioni fornite e si impegna a mantenere l'obbligo di riservatezza su quanto appreso in forza dell'incarico ricevuto, anche per il periodo successivo alla cessazione della validità della presente nomina.

Per tutto ciò che non viene previsto da tale atto di nomina, si rimanda, mediante rinvio mobile, alle puntuali indicazioni della normativa (amministrativa, giuslavoristica ecc.) in materia, ivi compreso il Reg. (UE) 2016/679 GDPR, il Codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", nonché le "Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per

l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale", adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, nella Sezione Amministrazione trasparente e la notifica ai soggetti designati

Decimomannu 14.10.2021

La Sindaca

Dott.ssa Anna Paola Marongiu